

PROROGA DEI SUPER-AMMORTAMENTI

Il decreto crescita estende ai beni acquistati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 (e fino al 30 giugno 2020 per ordini perfezionati con acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019) la maggiorazione del 30% applicabile agli ammortamenti e ai canoni di leasing (c.d. "super-ammortamenti").

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita), da convertire in legge entro il 29.6.2019, dispone che la disciplina dei super-ammortamenti è estesa agli acquisti effettuati da imprese e professionisti dall'1.4. al 31.12.2019 e a quelli effettuati entro il 30.6.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione (o sottoscritto il contratto di leasing e pagato un maxicanone di almeno il 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore).

Sono esclusi dal beneficio:

- tutti i veicoli ed altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, DPR 917/86, strumentali o meno all'attività d'impresa, restando quindi agevolabili i soli mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati da tale articolo (quali autocarri, autotreni, veicoli commerciali leggeri, autoarticolati, autosnodati, autobus);
- i beni con coefficienti di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni elencati nell'allegato n. 3 alla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (es. condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento o dagli stabilimenti balneari e termali, materiale rotabile ferroviario, aerei).

Il beneficio consiste nella maggiorazione del 30% delle ordinarie quote di ammortamento (calcolate in base ai coefficienti fiscali - ridotti alla metà per il primo esercizio - indipendentemente dalla quota, anche inferiore, imputata al conto economico) e dei canoni di leasing (sola quota capitale e prezzo di riscatto) mediante una variazione in diminuzione dall'imponibile ires o irpef (ma non irap) senza impatto contabile.

Ad esempio, per un bene strumentale nuovo costato 10.000 euro, con un'aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 2.600 per 5 anni, di cui 600 (ovvero il 30% di 2.000) mediante variazione in diminuzione dall'imponibile in dichiarazione dei redditi. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, la maggiorazione comporterà la deduzione in un solo periodo di imposta del 130% del costo.

La maggiorazione si calcola su un importo di investimenti complessivamente non eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Non rilevano a tal fine gli investimenti ancora rientranti nella precedente versione del super-ammortamento di cui alla L. 205/2017, effettuati nel periodo 1.1. - 30.6.2019 (con ordine perfezionato ed acconto del 20% pagato entro il 31.12.2018).

Gli acquisti si considerano effettuati alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale e, nel caso di beni realizzati tramite contratti di appalto, la data di ultimazione della prestazione o dei singoli importi liquidati in via definitiva in base agli stati di avanzamento lavori. Secondo le regole generali, l'ammortamento maggiorato può essere dedotto solo a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

7 maggio 2019

prorevi auditing s.r.l.